**CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI**

**E PER L’ AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

**E ALL’ESAME DI STATO**

**ai sensi del D.lgs 62/2017**

**concernente la valutazione periodica e finale nelle classi intermedie nell’a.s. 2022/23**

**Deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 18 maggio 2023**

1. **SCUOLA PRIMARIA**
2. **Procedura per la valutazione finale**

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della scuola primaria è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il decreto legislativo n. 62/2017 e l’ordinanza ministeriale n. 172/2020.

**L’attività di valutazione trova il suo fondamento nei principi previsti dall’art.1 del D.lgs.62/2017:**

*La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

**Come stabilito dall’O.M. 172/2020** *A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.*

**La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.**

**Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, coerentemente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di riferimento (art.3 del D.Lgs 62/2017), si procederà secondo le seguenti modalità.**

* Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista per la lingua inglese, ove presente e, limitatamente per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC, il docente di religione o di Attività alternative. I docenti di potenziamento, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno;
* Gli scrutini sono presieduti dal dirigente scolastico;
* Su proposta dei docenti del team, in sede di scrutinio, vengono registrati sul documento di valutazione:

- i giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e riportati nel documento di valutazione;

- il giudizio sintetico relativo al comportamento secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti;

- il profilo descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (giudizio globale) tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti.

* La seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale.
1. **Criteri per l’ammissione alla classe successiva**

**La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio ( compreso l’insegnamento di educazione civica), che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.**

**Il team dei docenti valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno relativamente ai livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze considerando la situazione di partenza e tenendo conto, in particolare:**

* Di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento ( DSA);
* Di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti e difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;
* Dell’andamento nel corso dell’anno,valutando:
* La costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
* Le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
* L’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
* Il processo di miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

**Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

**Pertanto, il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:**

* Profilo positivo degli apprendimenti nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva in tutte le discipline;
* Presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;

**In caso di ammissione in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione**, i docenti produrranno in allegato la documentazione relativa agli interventi *in itinere* per migliorare i livelli di apprendimento, progettati e realizzati per l’alunna/o. Dopo gli scrutini finali **le famiglie verranno convocate** per condividere specifiche strategie volte al miglioramento dei livelli di apprendimento.

**La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli**

**alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.**

1. **Criteri per la non ammissione alla classe successiva**

**I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,**

**possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati**

**da specifica motivazione.**

**Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno presentare alla dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione.**

**Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe successiva, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:**

1. Elementi di presentazione:
* Livelli di partenza
* Difficoltà nell’apprendimento evidenziate nel corso dell’anno scolastico
* Strategie e interventi messi in campo durante l’anno
* Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia
1. Motivazioni della non ammissione:
* Effettive possibilità di recupero
* Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall’ammissione alla classe successiva
* Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti

**Si considerano casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni:**

* Assenza prolungate, pari o superiori ad ¼ del monte ore annuale, o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi ( letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);
* Mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati percorsi individualizzati ( PDP…);
* Gravi carenze e assenza di miglioramenti, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.

**Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.**

1. **Valutazione degli alunni con disabilità e con DSA**

Secondo quanto disposto dall’'art. 11 del D.lgs.n. 62/2017, per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

1. **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**
2. **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE FINALE**
* La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della scuola secondaria di i grado è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e, per l’ammissione all’esame di stato, del DM n.741del 3.10.2017 e della Nota del MIM n.4155 del 07.02.2023.
* La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.
* Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
* **Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.**
* **Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
* Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
* Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

1. **CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO**
* **Requisiti di ammissione all’esame**

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

* **Voto di ammissione**
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.